REGOLAMENTO (CEE) N. 582/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

recante disposizioni transitorie relative alle modalità del regime del controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna e in Portogallo di taluni prodotti del settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 90 e 257,

considerando che gli articoli 94 e 292 dell'atto di adesione prevedono la sostituzione, al 1° marzo 1986, dei regimi nazionali di controllo con un regime comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi immessi in consumo in Spagna di taluni prodotti del settore dei grassi (1), nonché il regolamento (CEE) n. 476/86 relativo al Portogallo (2) richiedono, per la loro applicazione, l'adozione di modalità che non possono essere decise prima del 1° marzo 1986; che è pertanto opportuno adottare misure transitorie per il periodo strettamente necessario; che occorre pertanto mantenere i regimi nazionali esistenti anche nel mese di marzo del 1986;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I regimi delle importazioni e delle esportazioni esistenti in Spagna ed in Portogallo alla data del 28 febbraio 1986 restano applicabili sino al 31 marzo 1986.

2. I quantitativi importati dai suddetti stati membri saranno presi in considerazione all'atto dell'elaborazione del bilancio previsto dall'articolo 4 dei regolamenti (CEE) n. 475/86 e (CEE) n. 476/86.

3. Gli stati membri interessati informano la Commissione dei quantitativi effettivamente importati nel periodo dal 1° marzo 1986 al 31 marzo 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.